



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 57 del 30/07/2026

OGGETTO:

ISTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 22.11.2000, N. 353 DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO (CATASTO INCENDI) - AGGIORNAMENTO ANNUALE - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventisei addì trenta del mese di luglio alle ore 23:55 presso la Sala Giunta. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

CRESCIMBENI PAOLO	Sindaco	Presente
ZOBOLI GIORGIA	Vice Sindaco	Presente
ZUCCHINI MATTIA	Assessore	Presente
CALANDRI FRANCESCA	Assessore	Assente
CORBO MATTEO	Assessore	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

OGGETTO: ISTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 22.11.2000, N. 353 DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO (CATASTO INCENDI) - AGGIORNAMENTO ANNUALE - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", dispone circa la conservazione e la difesa dagli incendi del patrimonio boschivo quale bene insostituibile per la qualità della vita, ed impone agli enti competenti compiti di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

Considerato che la succitata normativa prescrive in particolare all'art 10, comma 1 e art. 10 comma 2:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia ed è, altresì, vietata, per tre anni, la raccolta dei prodotti del sottobosco. I contratti che costituiscono diritti reali di godimento su aree e immobili situati nelle zone di cui al primo periodo stipulati entro due anni dal fatto sono trasmessi, a cura dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla registrazione, al prefetto e al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche con riguardo ai contratti di affitto e di locazione relativi alle predette aree e immobili.
- 1 Bis - La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 non si applica al proprietario vittima del delitto, anche tentato, di estorsione, accertato con sentenza definitiva, quando la violenza o la minaccia è consistita nella commissione di uno dei delitti previsti dagli [articoli 423-bis](#) e [424 del codice penale](#) e sempre che la vittima abbia riferito della richiesta estorsiva all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
- 2 I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i

soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. I comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono avvalersi, ai fini di cui al primo periodo, del supporto tecnico messo a disposizione dalle strutture organizzative della regione o da altri soggetti operanti nell'ambito territoriale della medesima regione muniti delle necessarie capacità tecniche. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. È ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

Richiamato il D.L. 8 settembre 2021, n. 120 "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile", convertito con L. 155/2021, con il quale, per accelerare il processo di aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, all'art. 3 comma 1 è previsto che "Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dall'estinzione dell'incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle regioni e ai comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione nei rispettivi siti internet istituzionali e **comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti nei siti internet istituzionali.**"

Considerato che in base a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 10 della L.353/2000 e a quanto previsto dal par. 7 del sopracitato Piano Regionale i Comuni devono provvedere direttamente alla perimetrazione delle zone boscate e dei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, apporre i vincoli di propria competenza avvalendosi dei dati pubblicati annualmente sul sito web regionale:

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gli-incendi-boschivi/il-catasto-regionale-delle-aree-percorse-dal-fuoco/shape-incendi>

Richiamata:

- la Delibera di Giunta Regionale n. 1211 del 18/07/2022 ad oggetto "Approvazione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi Ex L. n. 353/00. Periodo 2022-2026."
- la Delibera di Giunta Regionale n. 677 del 04/05/2026 ad oggetto "Approvazione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex l. n. 353/00. Periodo 2022-2026. aggiornamento anno 2026."

Considerato che il Settore proponente ha accertato che nel territorio del Comune di San Giorgio di Piano non sussistono aree che siano state percorse dal fuoco e che siano oggetto dei vincoli derivanti dalla citata legge n. 353/2000;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 18/06/2026 con il seguente oggetto: "ISTITUZIONE AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 22.11.2000, N. 353 DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO (CATASTO INCENDI) – AGGIORNAMENTO ANNUALE – ADOZIONE" con la quale, considerando che nell'ultima annualità non si sono verificati nel territorio comunale incendi boschivi, si è provveduto:

- ad adottare l'elenco delle aree percorse dal fuoco nell'anno che per il Comune di San Giorgio di Piano risulta negativo;
- ad aggiornare il Catasto delle aree percorse dal fuoco per il Comune di San Giorgio di Piano, rispetto a quello vigente (Catasto incendi), che per il Comune di San Giorgio di Piano risulta negativo;
- a pubblicare la delibera all'Albo pretorio del Comune per il periodo di 30 giorni;

Considerato che durante il periodo di pubblicazione sopracitato, "non sono pervenute osservazioni in merito", pertanto è possibile dar seguito all'approvazione dell'elenco definitivo delle aree percorse dal fuoco aggiornamento 2026, aggiornando il catasto delle aree percorse dal fuoco al fine di apporre su tali aree i vincoli previsti ai sensi della L. 353/2000;

Visti:

- l'art. 10 della legge 21.11.2000, n. 353;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.e i.;
- il parere tecnico, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. di dare atto che nel periodo di 30 giorni (dal 23/06/2026 a tutto il 24/07/2026) di affissione all'albo pretorio comunale della Deliberazione di Giunta Comunale n. 50 con il seguente oggetto "ISTITUZIONE AI SENSI DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 22.11.2000, N.353 DEL CATASTO DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO (CATASTO UINCENDI) – AGGIORANAMENTO ANNUALE ADOZIONE" del 18/06/2026 non sono pervenute osservazioni;
2. di approvare l'elenco definitivo delle aree percorse dal fuoco aggiornamento 2026 i cui dati sono stati reperiti dal sto web regionale <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gli-incendi-boschivi/il-catasto-regionale-delle-aree-percorse-dal-fuoco> come risulta dalla "scheda incendio" allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. di demandare al settore Programmazione e Gestione del Territorio l'adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali alla presente delibera;

4. di trasmettere la presente delibera e tutti i successivi atti di approvazione delle aree percorse dal fuoco alla Regione Emilia-Romagna – Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo zone Montane e all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile;
5. con successiva e separata votazione, unanime, la presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

CRESCIMBENI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE

MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

[] Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con nota prot. n. _____ il _____;
